

**Comune di Brugherio**

**(PROVINCIA DI MILANO)**

**REGOLAMENTO  
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 23 ottobre 2006

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti.....	3
Art. 2 Limiti d'importo e divieto di frazionamento.....	3
ART. 3 Tipologia degli interventi eseguibili in economia .....	3
DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA' .....	4
ART. 4 Programmazione e previsione.....	4
ART. 5 Responsabile della procedura .....	5
ART. 6 Modalità di esecuzione .....	5
ART. 7 Lavori in amministrazione diretta .....	5
ART. 8 Lavori per cottimo .....	6
ART. 9 Esecuzione con sistema misto.....	7
ART. 10 Regole di amministrazione.....	7
ART. 11 Lavori d'urgenza .....	8
ART. 12 Lavori di somma urgenza .....	8
ART. 13 Perizia suppletiva per maggiori spese.....	9
ART. 14 Piani di sicurezza.....	9
ART. 15 Durata dell'affidamento, stipulazione del contratto e garanzie.....	9
ART. 16 Tenuta della contabilità e collaudo .....	9
Art. 17 – Rinvio dinamico.....	10
ART. 18 Entrata in vigore.....	10

## **Art. 1 Ambito di applicazione e fonti**

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal decreto Legislativo 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" -di seguito chiamato "Codice"- art.125, 137 e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale, D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 -di seguito chiamato "Regolamento sui LL.PP."- art.88 ed artt. da 142 a 148.

In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

## **Art. 2 Limiti d'importo e divieto di frazionamento**

Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia connessi, sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro

Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

## **ART. 3 Tipologia degli interventi eseguibili in economia**

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i lavori (e relative somministrazioni) di seguito riportati:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice, e così individuati:
  - 1) riparazioni urgenti di strade, parcheggi, impianti e loro pertinenze da qualsiasi evento provocati nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
  - 2) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;

Sono da intendersi anche i lavori e le somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro così individuati:

- 1) manutenzione di strade, parcheggi, loro pertinenze, segnaletica, reti sotterranee, fontane, monumenti; sgombero neve, ecc.;
- 2) manutenzione, adattamento e riparazione dei fabbricati di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- 3) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
- 4) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- 5) manutenzione dei giardini, del verde pubblico, viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi e cimiteri;
- 6) manutenzioni in genere di opere riportate nelle categorie definite dalla normativa sui lavori pubblici (DPR 34/2000).

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti, ivi compresi l'esecuzione di campagne di indagini geologiche ed idrologiche;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; sono da intendersi compresi anche i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del comune;

## DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA'

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

- In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento -.

## **ART. 4 Programmazione e previsione**

L'Amministrazione individuerà nel programma annuale - proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 128 del Codice - e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Gli stanziamenti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei Commi precedenti.

### **ART. 5 Responsabile della procedura**

Il Dirigente responsabile di PEG -o, se delegato, il responsabile della posizione organizzativa- individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori; il Responsabile del Procedimento si avvale delle strutture dell'Ente.

Lo stesso Dirigente -o, se delegato, il responsabile della posizione organizzativa-individua, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione degli interventi non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.

Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

Le figure del Responsabile del Procedimento, dei funzionari per la scelta dell'impresa e per le verifiche sull'impresa aggiudicataria, progettista, direttore dei lavori, collaudatore, ecc. possono essere distinte.

### **ART. 6 Modalità di esecuzione**

I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

1. In amministrazione diretta;
2. Per cottimo fiduciario;
3. In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

### **ART. 7 Lavori in amministrazione diretta**

I lavori in economia sono in "amministrazione diretta" quando vengono eseguiti direttamente dal Comune tramite proprio personale, con acquisizione di materiali o ulteriore manodopera o noleggio di mezzi eventualmente necessari per la realizzazione di lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Per l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta si procederà attraverso indagine di mercato.

L'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica.

In caso di urgenza l'offerta potrà avvenire attraverso comunicazione tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al qual è affidata la procedura di affidamento.

Si potrà fare riferimento a gare od altri sistemi di individuazione dei prezzi di forniture già effettuate da parte dell'Ente purchè ancora valide e congrue. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, o di comprovata urgenza.

### **ART. 8 Lavori per cottimo**

I lavori in economia, individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3, sono "a cottimo fiduciario" quando vengono eseguiti da ditte o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Quando, è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e fermo restando il limite finanziario di 200.000 Euro.

Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 40.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica.

Per lavori di urgenza l'offerta potrà avvenire attraverso comunicazione tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al qual è affidata la procedura di affidamento.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

Nella procedura di scelta del contraente è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art.122 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel caso di un numero di offerte valide pari o superiori a cinque.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Essendo la gara meramente informale, in generale l'atto dispone il divieto di subappalti, sub-cottimi e la presenza di altre ditte in cantiere per l'esecuzione di lavori e per l'installazione di attrezzature il cui valore è superiore a quello della manodopera; solo per specifici lavori ed installazioni di attrezzature stabiliti nel bando o lettera d'invito è possibile autorizzare altre ditte in cantiere (subappalto, ecc.).

Nel caso di affidamento diretto (inferiore a 40.000 Euro) l'autorizzazione è inserita nell'atto di cottimo.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio (oltre 20.000,00 Euro) e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari (determinazione di affidamento).

### **ART. 9 Esecuzione con sistema misto**

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

### **ART. 10 Regole di amministrazione**

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di applicare le procedure aperte o ristrette per l'individuazione della ditta.

Le dichiarazioni dell'aggiudicatario sono verificate prima dell'inizio dei lavori.

Per lavori in economia deve essere acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o altri analoghi documenti; non si procederà all'affidamento dei lavori senza l'acquisizione del D.U.R.C..

Per lavori in amministrazione diretta, per lavori in cottimo affidati direttamente (importo inferiore a 40.000 Euro) e per lavori in cui si deve provvedere d'urgenza, il DURC è consegnato dall'impresa prima dell'affidamento e successivamente è verificato dall'Ente.

### **ART. 11 Lavori d'urgenza**

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in generale il tecnico che ha rilevato l'urgenza. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

### **ART. 12 Lavori di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art.11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

La copertura della spesa per l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata entro trenta giorni dall'esecuzione dei lavori e comunque entro il 31 dicembre.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'articolo 54 - comma 2, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori strettamente

necessari a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero, autorizzare il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Si è in situazione di somma urgenza quando qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo.

### **ART. 13 Perizia suppletiva per maggiori spese**

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

### **ART. 14 Piani di sicurezza**

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART. 15 Durata dell'affidamento, stipulazione del contratto e garanzie**

La durata dell'affidamento dei lavori in economia non può essere superiore a tre anni.

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali; detta disposizione può essere derogata in caso di affidamenti diretti;

Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.

### **ART. 16 Tenuta della contabilità e collaudo**

Per ciascun lavoro eseguito in economia dovrà essere redatta apposita contabilità a firma del direttore dei lavori.

In particolare:

1. per il sistema dell'amministrazione diretta la contabilità è costituita da semplici registrazioni circa le provviste, i mezzi d'opera e i noli utilizzati;

2. per il sistema del cottimo fiduciario mediante la compilazione del libretto delle misure e del registro di contabilità.

Le fatture dei lavori e delle provviste non possono essere liquidate se non munite del visto del direttore dei lavori e dei documenti di Regolarità Contributiva e, a fine lavori, della dichiarazione in merito alla regolare esecuzione degli stessi.

### **Art. 17 – Rinvio dinamico**

Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti, queste ultime applicabili solo per quanto compatibili.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono pertanto abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili precedentemente approvate da questa Amministrazione in materia di lavori in economia.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate nel presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **ART. 18 Entrata in vigore**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 del vigente Statuto comunale.